

STUDIO LEGALE
avv. Paolo ROSETTI
Via Giudea n. 119 - 66026 Ortona
Viale Marconi n. 316 - 65127 Pescara
telefono e fax 085/6921015
avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ricorso recante istanza cautelare ed istanza di notifica per pubblici proclami
per **l'Avv. ROSSETTI Nicola Paolo**, nato il 30/04/1981 a Teramo, e residente in Teramo alla Via Potito Randi n. 2/B – C. Fisc. RSSNLP81D30L103P - rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rosetti - codice fiscale RSTPLA72P20D763N- del Foro di Chieti, con il quale elegge domicilio presso e nello studio di questi in Pescara, al Viale Marconi n. 316, ed indica quale domicilio digitale ad ogni effetto di legge il seguente: avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it ed il seguente fax 0856921015, come da registri di legge,

contro

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma (cod. fisc. 80188230587);

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma (cod. fisc. 80188230587);

- **il Ministero della Giustizia**, con sede in Via Arenula 70, Roma (cod. fisc. 80184430587);

- **la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);

- **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. Fisc. 80224030587), con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

RESISTENTI

nei confronti di

- **CHIACCHIARETTA Irene**, dom./res. in Viale G. Marconi n. 29 Pescara- (cod. fisc. CHCRNI85D57G482N), pec avv.irenechiacchiarella@pec.it,

CONTROINTERESSATO

- **VOLPE Ester**, dom./res. in Via Martiri Zannolli N. 58 Miglianico (CH) - (cod. fisc. VLPSTR74D47C632R), pec avvestervolpe@pec.ordineavvocatichieti.it,

CONTROINTERESSATO

- **CAMPLONE Luca**, dom./res. in Via Martiri di Cefalonia, N. 13 Pescara - (cod. fisc. CMPLCU92P01G482G), pec avv.lucacamplone@pec.it,

CONTROINTERESSATO,

per l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 e 55 c.p.a., dei seguenti atti:

a) Graduatoria di merito dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, per il codice di concorso “AQ”, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024 (doc. 1 all.); nonché l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il Codice “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila (doc. 2 all.);

b) successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila (doc. 3 all.), pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l'avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorimento, con il Codice “AQ” per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila (doc. 4 all.);

tutti questi nelle loro rispettive parti in cui non includono il ricorrente tra i vincitori e non assegnano allo stesso ulteriori due punti *ex art. 6, co. 3, lett. b)* del Bando (doc. n. 5 all.), ovvero assegnano allo stesso un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante;

c) ove occorra, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da

inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (doc.5 all.), anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nelle parti di interesse, come di seguito specificate:

- l'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando, con riferimento alla parte in cui non prevede il diploma di laurea “vecchio ordinamento” quale titolo per l’attribuzione di ulteriori 2 punti, anche quando esso non sia ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso; nonché l’art. 6, co. 3 del bando di concorso con riferimento alla parte in cui dispone che “*Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti...*”; nonché l’art. 6, co. 3 lett. b) del Bando di concorso con riferimento alla parte in cui dispone che “*Qualora il titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*”;

d) ove occorra e per quanto di ragione, il provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale, con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 delle ore 9.30 del Concorso in oggetto, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, l’Amministrazione procedente ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata; questo nella parte in cui non assegna anche all’odierno ricorrente ulteriori 0,750 di punti, ed in ogni altra lesiva per il ricorrente;

e) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla parte istante, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso e per il Distretti della Corte d’Appello di L’Aquila, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a), nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. b);

f) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata

approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

nonché per l'accertamento:

- del diritto del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il titolo di studio accademico costituito del diploma di Laurea in Giurisprudenza quadriennale "a ciclo unico", secondo le regole del "vecchio ordinamento", pari a 2,00 punti, nonché del diritto del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 0,750 punti in ragione del provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato, adottato dall'Amministrazione precedente con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 delle ore 9.30 del Concorso in oggetto, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;

il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nelle graduatorie impugnate, e/o l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, idonei a consentire al ricorrente di essere incluso, anche con riserva, nella

graduatoria dei vincitori del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrafflusso, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intime al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

- Il ricorrente, in data 11.04.2024, ha presentato Domanda di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila (Codice AQ), con Codice candidatura MF9FYY56FV (vedasi doc. n. 6 all.);

- Il ricorrente, in data 06.06.2024, Turno delle ore 14:30, ha partecipato all'unica prova scritta del concorso in epigrafe, per il Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila (Codice AQ), con esito "prova superata" e riportando il punteggio di 22,875 (vedasi doc. n. 7 all.);

- Il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, ha dichiarato i seguenti titoli:

- Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, con voto 103/110, conseguito in data 13/10/2005, presso l'Università degli Studi di Perugia;

- Diploma di specializzazione (DS) in Area Professioni Legali, conseguito in data 07/06/2007, presso l'Università degli Studi di Teramo;

- Abilitazione alla Professione Forense, rilasciata dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 12/09/2008;

- titoli di preferenza ai sensi del dpr 82/2023: n. 1 figlio a carico, appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e Minore età anagrafica;

Il ricorrente, pertanto, tenuto conto del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, e con la conseguente valutazione dei titoli presentati, conformemente a quanto stabilito nel Bando del Concorso, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto un punteggio finale di almeno 30,975 punti come di seguito composto:

- prova scritta: 22,875 punti;
- voto di Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, pari a 103/110, ex art. 6, co. 3, lett. a) del bando, *“con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso”*: 1,60 punti;
- Diploma di specializzazione (DS) in Area Professioni Legali, ex art. 6, co. 3, lett. b) del bando, quale *“ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso”*: 1,50 punti;
- Abilitazione alla professione di avvocato, ex art. 6, co. 3, lett. c) del bando, 3,00 punti;
- Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza “Vecchio Ordinamento”, ex art. 6, co. 3, lett. b) del bando, quale *“ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso”*, ulteriori punti 2,0, e ciò conformemente alla consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo, che ripetutamente ha ribadito la necessità di una valutazione differenziata per titoli di studio accademici di valore differente.

Il ricorrente ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All'atto della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024 (doc. 1 all.), nonché dell'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice AQ” per il distretto di Corte d'appello di L'Aquila (doc. 2 all.), contenente solo i nominativi degli 88 vincitori, con il relativo punteggio e senza l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, e senza l'indicazione del punteggio attribuito per i titoli, l'odierno ricorrente non figurava nell'elenco dei vincitori mentre, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello sopra indicato, a lui spettante. Il ricorrente, infatti, verificava che i candidati dichiarati vincitori collocatisi dalla posizione 67 (candidato DI BIASE JESSICA) alla 88 (candidato SCAFA URBAEZ

VILCHEZ ODALIS), avevano tutti punteggi totali inferiori a 30,975 punti, a lui spettante (vedasi relativa graduatoria - doc. n. 1 all.).

E poiché, come detto, la sopra richiamata graduatoria pubblicata in data 15 giugno 2024 (doc. 1 all.), e l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (doc. 2 all.), contenevano solo i nominativi degli 88 vincitori, con il relativo punteggio, ma non l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, l'odierno ricorrente non ha potuto verificare se gli fosse stato correttamente attribuito il punteggio spettantegli, e se i candidati dichiarati vincitori nella richiamata graduatoria aventi un punteggio inferiore a quello a lui spettante, avessero diritto a riserva e/o a preferenza.

Parimenti, anche all'atto della pubblicazione della successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso (doc. 3 all.), nonché dell'avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID (doc. 4 all.), contenente solo i nominativi dei 13 vincitori, con il relativo punteggio e, questa volta, con l'esplicitazione che nessuno di essi aveva diritto a Riserva, il ricorrente ha appreso di non essere stato incluso nell'elenco dei vincitori e che anche questa volta, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello a lui spettante di 30,975 punti.

Si ribadisce che il ricorrente ha presentato per la valutazione numerosi ed importanti titoli di merito, puntualmente dettagliati nella relativa domanda.

In particolare, l'odierno ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. a) del bando, 1,60 punti per il **voto di Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, pari a 103/110, ex art. 6, co. 3, lett. a) del bando, “con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso”**; l'odierno ricorrente infatti, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, in data 13/10/2005 ha conseguito, presso l'Università degli Studi di Perugia, di **Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza a seguito di corso della durata di anni 4 e con voto di laurea pari a 103/110**.

Il ricorrente ha altresì maturato, per titoli, ulteriori punti 1,50 per Diploma di specializzazione (DS) in Area Professioni Legali, ex art. 6, co.3, lett. b) del bando, quale

“ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso” in quanto, in data 07/06/2007, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, ha conseguito Diploma di specializzazione (DS) in Area Professioni Legali rilasciata dall’Università degli Studi di Teramo, a seguito di corso della durata di anni 2.

Il ricorrente ha maturato, per titoli, ulteriori punti 3,0 per Abilitazione alla professione di avvocato, ex art. 6, co.3, lett. c) del bando in quanto, in data 12/09/2008, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, ha conseguito l’Abilitazione alla professione di avvocato rilasciata dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Il ricorrente ha in fine maturato, per titoli, ulteriori punti 2,0, ex art. 6, co. 3, lett. b) del bando per il Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza “Vecchio Ordinamento” in quanto, come statuito da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022; Sez. IV, n. 13846 del 2022; Sez. IV, n. 16768 del 2022).

Pertanto l’odierno ricorrente ha maturato, secondo le disposizioni del bando, il punteggio per titoli complessivo di 8,10 punti che, aggiunti ai 22,875 conseguiti all’esito della prova scritta, gli hanno garantito un punteggio finale 30,975 sufficiente ad ottenere una collocazione tra il numero 67 ed il numero 88 già nella prima Graduatoria Vincitori (doc. 1 all.) per il codice di concorso “AQ” per il distretto di Corte d’appello di L’Aquila.

Il ricorrente poi - si ribadisce - in sede di domanda, aveva correttamente dichiarato titoli di preferenza ai sensi del dpr 82/2023, per n. 1 di figli a carico, per appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la

quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e per Minore età anagrafica.

Il ricorrente, resosi immediatamente conto dell'evidente errore nella valutazione dei titoli di merito presentati, già all'indomani della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 14/15 giugno 2024, avendo interesse a verificare la propria posizione nella graduatoria degli idonei e la corretta valutazione dei propri titoli, in data 15 giugno 2024 ha inviato, a mezzo pec all'indirizzo all'indirizzo pecprotocollo@pec.formez.it, istanza di accesso agli atti, chiedendo di conoscere il proprio punteggio e relativa posizione in graduatoria (vedasi doc. n. 8 all.).

Tuttavia la sopra richiamata istanza è rimasta, ad oggi, priva di qualsiasi riscontro, di tal ché il punteggio attribuito all'odierno ricorrente, ancorché non conosciuto a causa del comportamento dell'amministrazione precedente, è da intendersi tuttora errato e privo di qualsiasi motivazione.

* * * * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE ALLA PRESENTE IMPUGNAZIONE

Preliminare all'esposizione dei motivi di ricorso è l'esplicitazione dell'interesse del ricorrente ad impugnare i sopra richiamati provvedimenti, con riferimento agli effetti concreti che verrebbero determinati dal miglior punteggio richiesto, fermo il fatto che il candidato concorsista vanta comunque un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchi le proprie competenze, nonché la propria esperienza professionale.

Nel caso di specie si fa presente che, ove il ricorrente si vedesse riconosciuto anche solo gli ulteriori 2 punti *ex art. 6, co. 3, lett. b)* del bando per il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio, **raggiungerebbe il punteggio di 30,975 punti (oltre i titoli di preferenza a parità di punteggio), sufficiente ad ottenere una collocazione tra il numero 67 ed il numero 88**

già nella prima Graduatoria Vincitori (doc. 1 all.) per il codice di concorso “AQ” per il distretto di Corte d'appello di L'Aquila e, quindi, in posizione utile per essere assunto.

Parimenti, ove il ricorrente si vedesse riconosciuto anche solo uno 0,750 in più dalla prova scritta, in ragione del provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato, che ha interessato solo i candidati del turno del giorno 6 giugno 2024 delle ore 9.30 del Concorso in oggetto e la Busta n. 5 somministrata a questi, **oggi avrebbe un punteggio pari ad 29,725 (oltre i titoli di preferenza a parità di punteggio), che gli avrebbe garantito – quanto meno nella seconda graduatoria per scorimento (doc. n. 3 all.) -, la posizione 90, e quindi una posizione utile per essere dichiarato vincitore.**

* * * * *

1.- Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsorum. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta.

Con il conforto della uniforme giurisprudenza di Questo Ecc.mo Giudice Amministrativo sul punto, possiamo affermare che il punteggio assegnato al ricorrente è erroneo ed inferiore a quello spettante per effetto della ambigua formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Bando (doc. n. 5 all.).

Il richiamato disposto del bando, infatti, consente di attribuire sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo ed, in particolare, 2,00 punti per ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico), **senza però prevedere il diploma di laurea “vecchio ordinamento” quale titolo per l'attribuzione di ulteriori 2 punti, anche quando non sia ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso.**

Così come formulato, infatti, il disposto di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del bando conferisce un indebito vantaggio ai candidati che hanno avuto accesso al concorso possedendo una laurea triennale, a discapito invece dei candidati in possesso di un titolo di laurea che prevede un percorso di studi “a ciclo unico”, quale ad esempio diploma di laurea di

vecchio ordinamento in Giurisprudenza e laurea magistrale in LMG/01 Giurisprudenza, che hanno una valenza superiore alla laurea triennale.

Del resto, sul punto, questo Ecc. Tribunale si è più volte pronunciato nel senso che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022; Sez. IV, n. 13846 del 2022; Sez. IV, n. 16768 del 2022).

Sotto tale profilo, nel caso di specie, qualora si accerti che non siano stati riconosciuti all’odierno ricorrente gli ulteriori 2 punti ex art. 6, co. 3, lett. b) del bando per il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, conseguito in data 13.10.2005, l’azione amministrativa risulterà necessariamente viziata da eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta, nonché da violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale, per disparità di trattamento e contraddittorietà e contrasto con i precedenti, nonché da violazione del principio del giusto procedimento.

Per i suesposti motivi si chiede l’annullamento dell’art. 6, co. 3, lett. b) del bando del concorso in oggetto (doc. n. 5 all.), con riferimento alla parte in cui non prevede il diploma di laurea “vecchio ordinamento” quale titolo per l’attribuzione di ulteriori 2 punti, anche quando esso non sia ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, e di tutti gli altri provvedimenti impugnati, laddove non attribuiscano al ricorrente gli ulteriori 2 punti ex art. 6, co. 3, lett. b) del bando per il Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, conseguito in data 13.10.2005, con la conseguente condanna dell’Amministrazione procedente a riconoscergli i detti 2 punti aggiuntivi, e con il conseguente riconoscimento del miglior collocamento nella graduatoria definitiva di merito

per il distretto di Corte di Appello di L'Aquila, in posizione utile per essere dichiarato vincitore ed essere assunto, anche in sovrannumero.

* * * * *

2.- Violazione di legge: Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso per violazione del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994. In subordine. Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

Dispone l'art. 6, co. 3 del Bando di concorso per cui è causa (doc. n. 5 all.): *“Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti...”*.

Poiché poi, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso sopra citato, *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10”*, è evidente che il disposto di cui all'art. 6, co. 3 del medesimo bando, nel fissare in 15 punti, il valore massimo attribuibile ai titoli valutabili, si riferisce a 15/30.

Orbene, ai sensi del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”* (vedasi doc. n. 9 all.).

E' evidente, pertanto, che il combinato disposto di cui all'art. 6, co. 3 ed all'art. 3, co. 4 del bando di concorso per cui è causa viola apertamente la norma di cui all'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, in quanto consente l'attribuzione ai candidati di un punteggio “per titoli” superiore al massimo consentito di 10/30.

Né, nel caso di specie, può sostenersi che la sopra richiamata norma sia stata derogata da successiva *lex specialis*.

Come noto, il Concorso di cui al Bando RIPAM per cui è causa (doc. n. 5 all.) costituisce “Procedura straordinaria di reclutamento” ai sensi dell'art. 14 D.L. 80/2021 e ss. mod.

Orbene, il disposto di cui all'art. 14 D.L. 80/2021 e ss. mod. non prevede nessuna deroga, esplicita o implicita a quanto disposto dall'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, né

autorizza in alcun modo l'Amministrazione procedente ad indire procedure di reclutamento straordinarie nelle quali sia possibile prevedere un punteggio per titoli superiore al massimo consentito dall'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994.

Nemmeno nelle altre disposizioni del D.L. 80/2021 e ss. mod., riguardanti la figura degli "Addetti all'ufficio per il processo" (vedansi artt. 11, 12 e 13 D.L. 80/2021 e ss. mod.), prevedono alcuna deroga, esplicita o implicita a quanto disposto dall'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994.

Ne deriva che il combinato disposto di cui all'art. 6, co. 3 ed all'art. 3, co. 4 del bando di concorso per cui è causa è illegittimo, perché viola apertamente la norma di cui all'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994.

Del resto tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 co. 1, del Bando (doc. n. 5 all.), il punteggio massimo conseguibile da un candidato per la sola prova scritta era di 30/30, è sufficiente scorrere la Graduatoria vincitori per il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila, pubblicata sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 14/15 giugno 2024 (doc. 1 all.), per rinvenire nelle posizioni da 1 a 4 della stessa, punteggi finali (43 al candidato DI VIRGILIO GESSICA GABRIELLA; 42,75 al candidato CASELGRANDI CLAUDIA; 41,5 al candidato BOSICA DIONISIA CLAUDIA ed al candidato SANTARELLI LISA), che confermano l'attribuzione ai relativi candidati di un punteggio per titoli superiore a 10/30. Perché, altrimenti, ammesso che tali candidati abbiano conseguito ciascuno per la sola prova scritta il punteggio massimo di 30/30, con la somma dei punti per titoli, questi non avrebbero potuto conseguire punteggio totale superiore a 40/30.

A ciò si aggiunga che, in mancanza di una pubblicazione della graduatoria integrale degli idonei nel concorso in oggetto per il codice di concorso "AQ" con esplicitazione, per ciascun candidato idoneo, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito, è lecito presumere che anche ad altri candidati vincitori, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierno ricorrente, sia stato attribuito un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30.

Verificatane l'illegittimità per i motivi sopra esposti, l'Ecc.mo Giudice adito non potrà che disporre l'annullamento dell'art. 6, co. 3 del Bando di concorso per cui è causa (doc. n. 5 all.) nella parte in cui dispone che **"Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti..."**, con tutte le relative conseguenze.

* * * * *

3. Illegittimità derivata delle graduatorie finali e dei provvedimenti di approvazione delle stesse. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui al punto 2. *supra*, determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì – per illegittimità derivata - le graduatorie finali, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione delle graduatorie stesse. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati;

Per i medesimi motivi, infatti, la valutazione per titoli assegnata dall'Amministrazione ai sopra riportati candidati, nonché quella assegnata dall'Amministrazione a quegli ulteriori candidati che si sono utilmente collocati davanti all'odierno ricorrente, dei quali tuttavia non è dato conoscere l'identità a causa della pubblicazione della graduatoria senza alcuna esplicitazione dei punti attribuiti per titoli, deve intendersi del tutto illegittima, perché eseguita in aperta violazione di quanto disposto dall'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, con effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Rilevata tale palese illegittimità, l'Ecc.ma Corte adita non potrà che disporne l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

E' evidente infatti che tale illegittima attribuzione, solo ad alcuni candidati, di un punteggio per titoli superiore al massimo consentito di 10/30 ha danneggiato l'odierno ricorrente, il quale ha potuto vantare un punteggio per titoli di 8,10 entro il limite di 10/30, determinandone quindi la mancata collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione.

Per i medesimi motivi sopra esposti, in via istruttoria, si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della **Graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, per il codice di concorso “AQ” distretto di Corte d'Appello di L'Aquila, con l'esplicitazione, per ciascun candidato dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, onde poter verificare l'eventuale attribuzione ad altri candidati, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierno ricorrente, di un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30.**

* * * * *

4.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli artt. 3, 34, 51 e 97 cost. e dell'art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994 – **ECCESSO DI POTERE** per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati - violazione del giusto procedimento - difetto di motivazione – **ECCESSO DI POTERE** per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. **VIOLAZIONE** del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. - violazione del principio dell'affidamento e della buona fede, nonché del buon andamento dell'azione della P.A.

Coerentemente con il disposto di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) D.L. 80/2021 e ss. mod., l'art. 6, co. 3 lett. b) del Bando di concorso RIPAM per cui è causa (doc. n. 5 all.) dispone: *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.”*

La sopra richiamata disposizione è in aperta violazione di quanto dispongono gli artt. 3, 34, 51 e 97 cost. in materia di egualanza, di meritevolezza e di parità nell'accesso ai pubblici impieghi, nonché con quanto disposto dall'art. 1 comma 2 D.P.R. 487/1994 in materia di imparzialità nei pubblici concorsi.

Le pubbliche prove concorsuali, infatti, devono svolgersi nel più puntuale e rigoroso rispetto del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Parimenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento ...”*.

Coerentemente con il richiamato dettato costituzionale e normativo, per uniforme orientamento giurisprudenziale, le procedure concorsuali pubbliche devono essere finalizzate alla selezione dei più capaci e dei meritevoli e, per tale motivo, devono prevedere regole che

garantiscano ai candidati di esprimere le proprie capacità in condizioni di assoluta parità dinanzi all’Amministrazione precedente.

Orbene, nel caso di specie, la sopra citata previsione di cui all’art. 6, co. 3 lett. b) del Bando di concorso RIPAM in oggetto, insieme al disposto di cui all’art. 14 D.L. 80/2021, co. 1, lett. a) e ss. mod., attribuisce ad alcuni candidati e, precisamente, solo a quelli il cui “*titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione*”, un ingiustificato quanto irragionevole vantaggio rispetto agli altri, consistente nel vedersi raddoppiato il punteggio per i titoli dichiarati.

La ridetta previsione non trova alcuna giustificazione razionale, posto che l’aver conseguito il titolo di studio per l’accesso entro un determinato lasso di tempo dal “*termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione*” non costituisce, ragionevolmente, alcun indice di maggiore capacità e/o meritevolezza del candidato né, pertanto, valido motivo per essere preferiti agli altri candidati.

Ma vi è di più.

Dall’esegesi del disposto di cui all’art. 14 D.L. 80/2021, co. 1, lett. a) e ss. mod., emerge che l’esigenza alla quale il Legislatore ha inteso rispondere con la “Procedura straordinaria di reclutamento” di cui al bando, è quella di “*garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR*”.

Orbene ci si chiede, a questo punto, se la previsione di cui all’art. 14 D.L. 80/2021, co. 1, lett. a) e ss. mod. sia coerente ed efficace rispetto a tale esigenza e, soprattutto, se l’esigenza di “*garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR*” possa giustificare una tale evidente violazione di quanto dispongono gli artt. 3, 34, 51 e 97 cost. in materia di egualianza, di meritevolezza ed imparzialità nell’accesso ai pubblici impieghi.

Questa difesa ritiene che, ad entrambe le sopra richiamate domande, debba essere data risposta negativa.

Appare infatti evidente a tutti che la previsione di cui all’art. 14 D.L. 80/2021, co. 1, lett. a) e ss. mod. non possa in alcun modo rispondere alla richiamata esigenza di “speditezza”. La preferenza ed il vantaggio, riconosciuti ai candidati il cui “*titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della*

domanda di partecipazione”, non possono garantire in alcun modo tempi rapidi alla procedura di reclutamento in oggetto.

Sotto tale profilo, pertanto, l’azione amministrativa appare anche viziata da eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché irrazionalità ed inadeguatezza.

Ma, soprattutto, appare altresì evidente che tale esigenza di “speditezza”, che deve caratterizzare la richiamata Procedura Speciale di reclutamento, non può giustificare una così evidente violazione dei principi costituzionali di egualianza, di meritevolezza ed imparzialità nell’accesso ai pubblici impieghi.

Riteniamo, pertanto, che l’applicazione del disposto di cui all’art. 6, co. 3 lett. b) del Bando al concorso in oggetto abbia determinato un’evidente violazione degli artt. 3, 34, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994.

Né, in tal caso, riteniamo sia configurabile una discrezionalità in capo alla Amministrazione procedente tale da tradursi in una valutazione dei titoli dei candidati in piena violazione dei principi costituzionali della *par condicio* e dell’imparzialità dell’attività amministrativa.

Del resto, non v’è chi non veda come, nel caso di specie, non vi è nessuna ragione logica, razionale, che potrebbe giustificare il sacrificio del richiamato principio della *par condicio* concorsuale e dell’imparzialità dell’attività amministrativa, sull’altare del disposto di cui all’art. 6, co. 3 lett. b) del Bando in oggetto.

Sul punto va aggiunto che il Giudice amministrativo ha, più volte, chiarito che “*l’imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità...*

”; non è quindi sufficiente che un’amministrazione sia realmente imparziale, ma è necessario che “*appaia anche tale*”. E questo perché l’imparzialità è “*un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore...*

(ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

Gli atti amministrativi impugnati, tuttavia, non solo sono stati adottati in violazione dei richiamati principi costituzionali ma sono, evidentemente, anche affetti da eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità intrinseca, carenza di motivazione ed incoerenza dal momento che l’Amministrazione precedente, dando applicazione al citato disposto di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del Bando, ha violato il suo stesso interesse al soddisfacimento del proprio fabbisogno attraverso la selezione dei migliori e più capaci, in condizioni di piena parità dinanzi ad essa.

Se è vero, infatti, che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sfociare nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; in tali casi, quindi, l’azione amministrativa è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo (vedansi Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

Dunque, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare e/o disapplicare il disposto di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del Bando, con conseguente e corrispondente riduzione del punteggio per titoli a tutti i candidati che hanno goduto del raddoppio del punteggio ivi previsto.

Ciò consentirebbe, senza dubbio, al ricorrente di essere inserito utilmente nella graduatoria dei candidati vincitori, cumulando i punti dei titoli, mentre diversamente si determinerebbero ingiustificati effetti lesivi nei confronti del ricorrente, ed ingiustificati effetti distorsivi della stessa attività dell’Amministrazione precedente.

* * * * *

5. Illegittimità derivata.

E’ evidente che le Graduatorie finali, peraltro pubblicate senza indicare gli idonei, i punti attribuiti per i titoli a ciascun vincitore, ed i titoli di riserva e/o di preferenza, sono illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell’invalida e/o illegittima applicazione del disposto di cui di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del Bando.

Del resto, gli atti successivi (le due graduatorie) sono emanazione diretta e necessaria dell’applicazione del disposto di cui di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del Bando.

* * * * *

6. ECCESSO DI POTERE: difetto dei presupposti, violazione della par condicio concorsorum, discriminazione, violazione dei principi buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta e illogicità, difetto di istruttoria, sviamento di potere.

Risulta a questa difesa che, in occasione del turno del giorno 6 giugno 2024 ore 9.30 del Concorso in oggetto, nella busta n. 5 estratta per il richiamato turno, era contenuta una domanda, la quale conteneva 2 risposte corrette su 3 (vedasi doc. n. 10 all.).

L'Amministrazione precedente, a seguito di numerose segnalazioni, con provvedimento non noto ed, ad oggi, mai pubblicato, ha deciso di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo di fatto il punteggio di 0,750 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata.

Naturalmente, tale vantaggio è stato attribuito solo ai candidati che hanno partecipato al sopra richiamato turno nel quale è stata estratta la busta n. 5, e tra questi non vi è l'odierno ricorrente.

Tale comportamento tenuto dall'Amministrazione precedente integra, a tutti gli effetti, una violazione della par condicio concorsorum, ed un'ingiustificata discriminazione di tutti gli altri candidati compreso l'odierno ricorrente.

Questo perché solo i candidati cui è stata somministrata la busta numero 5, hanno avuto la possibilità di avere, tra le 40 domande, una con 2 risposte corrette.

Infatti se l'odierno ricorrente fosse stato tra i fortunati candidati, avrebbe ottenuto anche lui uno 0,750 punti in più dalla prova scritta, ed oggi avrebbe un punteggio pari ad 29,725, che gli avrebbe garantito – quanto meno nella seconda graduatoria per scorrimento (doc. n. 3 all.) -, la posizione 90, e quindi una posizione utile per essere dichiarato vincitore.

Del resto, sul punto, il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato in casi analoghi, stabilendo il principio in base al quale qualsiasi provvedimento di “neutralizzazione” dei quesiti deve riguardare tutti i candidati, ed in maniera generale, senza possibilità alcuna di “una valutazione “virtuale” dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti

semplicemente non potevano essere più considerate ...” (Consiglio di Stato, Sezione. VI, 18 settembre 2017, n. 4358).

Nell’ipotesi che qui ci occupa, tuttavia, la sterilizzazione del quesito errato, con la conseguente attribuzione di uno 0,750 di punti, ha riguardato solo i “fortunati” candidati cui è stata somministrata la busta n. 5, discriminando immotivatamente tutti gli altri candidati, compreso l’odierno ricorrente.

E’ indubbio ritenere che tra questi “fortunati” candidati ve ne siano molti che hanno concorso, come l’odierno ricorrente, per il Distretto di Corte di Appello di L’Aquila e che, pertanto, grazie al provvedimento di sterilizzazione del quesito ed all’attribuzione “d’ufficio” di 0,750 punti, questi si siano collocati nelle due graduatorie davanti all’odierno ricorrente ed in posizione utile per l’assunzione, danneggiandolo e determinandone quindi la mancata collocazione in graduatoria in posizione utile per l’assunzione.

Per i motivi sopra esposti, anche sotto tale profilo non può ritenersi corretto il punteggio per la prova scritta attribuito all’odierno ricorrente, perché mancante dello 0,750 punti attribuiti dall’Amministrazione solo ai sopra riportati candidati interessati dal provvedimento di sterilizzazione, e perché tale comportamento dell’Amministrazione è in aperta violazione del principio della *par condicio concorum* e dell’imparzialità dell’attività amministrativa, consacrato negli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Rilevata tale palese illegittimità, l’Ecc.ma Corte adita non potrà che dispone l’annullamento, nei limiti dell’interesse azionato, nella parte in cui il richiamato provvedimento non ha attribuito anche all’odierno ricorrente analoga ed ulteriore attribuzione di 0,750 punti per la prova scritta.

Il comportamento tenuto dall’Amministrazione nel caso di specie integra, altresì, una palese violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, se si considera che ad oggi il provvedimento con il quale è stato sterilizzato il quesito in oggetto, non è noto e non è stato nemmeno pubblicato sui siti web delle amministrazioni precedenti.

Per i medesimi motivi sopra esposti, in via istruttoria, si chiede sin d’ora che l’Ecc.ma Corte adita voglia ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione e/o produzione del provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale, con riferimento al turno del

giorno 6 giugno 2024 ore 9.30, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata, unitamente all'elenco dei candidati idonei vincitori che, per il Distretto di Corte di Appello di L'Aquila hanno beneficiato del richiamato provvedimento.

* * * * *

7.- Istanza cautelare. Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto conferisce pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*.

Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*.

Infatti va sottolineato che l'Amministrazione, con ulteriori scorimenti, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori ed il ricorrente, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, in mancanza di un provvedimento cautelare positivo, continuerebbe ingiustamente a concorrere in tali scorimenti con un punteggio inferiore a quello spettantegli e, quindi, in posizione deteriore rispetto ad altri candidati.

Né va omessa la circostanza che, altrettanto ingiustamente, tra i candidati del medesimo distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, ve ne sono alcuni che illegittimamente si sono visti attribuire un punteggio per titoli superiore al massimo di legge consentito di 10/30, nonché candidati che, qualora non avessero beneficiato del raddoppio del punteggio per titoli in forza dell'illegittimo disposto ex art. 6, co. 3, lett. b) del Bando, ovvero qualora non avessero beneficiato dell'illegittimo provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale, con riferimento alla Busta n. 5, è stato sterilizzato un quesito di tale busta, avrebbero conseguito un punteggio finale inferiore a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'odierno ricorrente. **In mancanza di un provvedimento cautelare che attribuisca all'odierno ricorrente il corretto punteggio spettantegli, non inferiore a 30,975, pertanto, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in**

condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si ribadisce infatti che l'odierno ricorrente, con l'accoglimento anche di uno solo dei motivi del presente ricorso, conseguirebbe un punteggio finale almeno di almeno 30,975, arrivando a collocarsi nelle già pubblicate graduatorie in posizione utile per essere dichiarato vincitore ed essere assunto.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a, si chiede pertanto:

- in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- in ogni caso l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale non inferiore a 30,975, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi già in atto e di evitare di perdere posti utili per via degli scorimenti già in corso presso i vari distretti.

Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei suoi precedenti) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

* * * * *

8.- Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui sarà possibile reperire i recapiti.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

P.Q.M.

l'Avv. ROSSETTI Nicola Paolo, – C. Fisc. RSSNLP81D30L103P – come sopra rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rosetti - codice fiscale RSTPLA72P20D763N- del Foro di Chieti, chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, voglia:

- 1) disporre previa concessione, ex art. 56 e 55 c.p.a., della sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché di ogni altra tutela cautelare anche di segno propulsivo, necessaria a garantire al ricorrente l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale e la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumerario, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi già in atto, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a rettificare in aumento il punteggio finale attribuito al ricorrente, ed a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumerario, con la possibilità di accedere alla fase di scelta sedi e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intitmate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;
- 2) in ogni caso, rilevata e dichiarata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi tutti esposti in narrativa, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;
- 3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;
- 4) in ogni caso, in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione e/o produzione in giudizio della Graduatoria finale di merito dei vincitori del "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "AQ" - Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila, con l'esplicitazione, per ciascun

candidato, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, e dell'eventuale diritto a Riserva e/o a Preferenza;

5) in ogni caso, in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione e/o produzione in giudizio del provvedimento, ad oggi non noto e non pubblicato con il quale, con riferimento al turno del giorno 6 giugno 2024 ore 9.30 del Concorso in oggetto, e con riferimento alla Busta n. 5 somministrata ai candidati del richiamato turno, l'Amministrazione procedente ha deciso di sterilizzare un quesito di tale busta e di considerare come corretta qualsiasi risposta data dal candidato, attribuendo il punteggio di 0,75 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata, unitamente all'elenco dei candidati idonei vincitori che, per il Distretto di Corte di Appello di L'Aquila, hanno beneficiato del richiamato provvedimento;

6) Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato, e richiesta di distrazione a favore di esso procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 0856921015 o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono tutti i documenti di cui in narrativa e come da separato indice.

Con osservanza.

Pescara-Roma, lì 30.07.2024.

f.to Avv. Paolo Rosetti